



Vittorio Parlato

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Urbino
«Carlo Bo», Dipartimento di Scienze giuridiche)

Sacerdozio e celibato nella Chiesa cattolica *

SOMMARIO: 1. Alto valore ecclesiale dello *status* di chierico sposato - 2. L'obbligo del celibato e le eccezioni - 3. Le norme speciali relative al clero cattolico orientale sposato, in Occidente - 4. Le norme speciali relative all'ordinazione di pastori protestati convertitisi al cattolicesimo - 5. La normativa della Chiesa antica - 6. La disciplina delle Chiese ortodosse.

1 - Alto valore ecclesiale dello *status* di chierico sposato

Nel recente sinodo sull'Amazzonia¹ era stata auspicata la possibilità, di cui oggi si discute, di prevedere, per esigenze pastorali dovute alla scarsità di sacerdoti in alcune zone centrali del Sud America, l'ordinazione

* Contributo non sottoposto a valutazione.

¹ Nel *Documento Finale*, al n° 111 si afferma che: «Molte delle comunità ecclesiali del territorio amazzonico hanno enormi difficoltà di accesso all'Eucaristia. A volte trascorrono non solo mesi, ma addirittura diversi anni prima che un sacerdote possa tornare in una comunità per celebrare l'Eucaristia, offrire il sacramento della Riconciliazione o celebrare l'Unzione degli Infermi per i malati della comunità. Apprezziamo il celibato come dono di Dio (cfr. *Sacerdotalis Caelibatus*, 1) nella misura in cui questo dono permette al discepolo missionario, ordinato al presbiterato, di dedicarsi pienamente al servizio del Santo Popolo di Dio. Esso stimola la carità pastorale e preghiamo che ci siano molte vocazioni che vivono il sacerdozio celibatario. Sappiamo che questa disciplina "non è richiesta dalla natura stessa del sacerdozio" (PO 16), sebbene vi sia per molte ragioni un rapporto di convenienza con esso. Nella sua enciclica sul celibato sacerdotale, san Paolo VI ha mantenuto questa legge, esponendo le motivazioni teologiche, spirituali e pastorali che la motivano. Nel 1992, l'esortazione post-sinodale di san Giovanni Paolo II sulla formazione sacerdotale ha confermato questa tradizione nella Chiesa latina (PDV 29). Considerando che la legittima diversità non nuoce alla comunione e all'unità della Chiesa, ma la manifesta e ne è al servizio (cfr. LG 13; OE 6), come testimonia la pluralità dei riti e delle discipline esistenti, proponiamo che, nel quadro di *Lumen Gentium* 26, l'autorità competente stabilisca criteri e disposizioni per ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti dalla comunità, i quali, pur avendo una famiglia legittimamente costituita e stabile, abbiano un diaconato permanente fecondo e ricevano una formazione adeguata per il presbiterato al fine di sostenere la vita della comunità cristiana attraverso la predicazione della Parola e la celebrazione dei Sacramenti nelle zone più remote della regione amazzonica. A questo proposito, alcuni si sono espressi a favore di un approccio universale all'argomento».



presbiterale di diaconi permanenti, sposati, debitamente istruiti e di irreprensibili costumi. Le aspettative sono state disattese²: si invitano i vescovi latino-americani a favorire le vocazioni e a destinare sacerdoti a svolgere la loro azione pastorale in quelle zone.

Queste osservazioni vogliono contribuire a chiarire il tema dal punto di vista della prassi giuridica esistente.

Nel Codice dei Canoni Chiese Orientali [CCEO] del 1990, promulgato da Giovanni Paolo II, si legge nel can. 373:

“Il celibato dei chierici scelto per il Regno dei Cieli e tanto conveniente per il sacerdozio, dev'essere tenuto ovunque in grandissima stima, secondo la tradizione della Chiesa universale; così pure dev'essere tenuto in onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio sancito attraverso i secoli dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese orientali”.

Papa Paolo VI, nell'Enciclica *Sacerdotalis caelibatus* del 24 giugno 1967³ scriveva che nelle Chiese orientali, la diversa disciplina è giustificata da una diversa situazione storica ricordando come anche in quelle chiese “solo i sacerdoti celibi sono ordinati vescovi e i sacerdoti stessi non possono contrarre matrimonio dopo l'ordinazione sacerdotale”.

Le Chiese orientali vengono definite “parte nobilissima della Chiesa” e “venerande”, il Papa ribadisce la “Nostra stima e il nostro rispetto” al loro Clero, che definisce “degno di sincera venerazione”. Paolo VI precisa anche che la Chiesa d'Occidente non può esser da meno nella fedeltà alla propria antica tradizione del celibato del clero, e “non è pensabile che abbia per

² Si legge nella Esortazione apostolica *Querida Amazonia*, del 2 febbraio 2020, al n. 89. «Nelle circostanze specifiche dell'Amazzonia, specialmente nelle sue foreste e luoghi più remoti, occorre trovare un modo per assicurare il ministero sacerdotale. I laici potranno annunciare la Parola, insegnare, organizzare le loro comunità, celebrare alcuni Sacramenti, cercare varie espressioni per la pietà popolare e sviluppare i molteplici doni che lo Spirito riversa su di loro. Ma hanno bisogno della celebrazione dell'Eucaristia, perché essa “fa la Chiesa”, e arriviamo a dire che “non è possibile che si formi una comunità cristiana se non assumendo come radice e come cardine la celebrazione della sacra Eucaristia”. Se crediamo veramente che è così, è urgente fare in modo che i popoli amazzonici non siano privati del Cibo di nuova vita e del Sacramento del perdono»; e al n. 90. “Questa pressante necessità mi porta a esortare tutti i Vescovi, in particolare quelli dell'America Latina, non solo a promuovere la preghiera per le vocazioni sacerdotali, ma anche a essere più generosi, orientando coloro che mostrano una vocazione missionaria affinché scelgano l'Amazzonia. Nello stesso tempo, è opportuno rivedere a fondo la struttura e il contenuto sia della formazione iniziale sia della formazione permanente dei presbiteri, in modo che acquisiscano gli atteggiamenti e le capacità necessari per dialogare con le culture amazzoniche. Questa formazione dev'essere eminentemente pastorale e favorire la crescita della misericordia sacerdotale”.

³ In AAS 59 (1967), pp. 657-697.



secoli seguito una via che, invece di favorire la ricchezza spirituale delle singole anime e del popolo di Dio, l'abbia in qualche modo compromessa”.

2 - L'obbligo del celibato e le eccezioni

L'obbligo del celibato per tutti gli ordinati *in sacris* esiste nella chiesa cattolica latina, ai sensi del can. 1042, § 1, *CIC*.

Si fa risalire al Concilio Lateranense II del 1139 la dichiarazione sull'illeceità e invalidità dei matrimoni degli ordinati *in sacris*. Il divieto è, oggi, presente anche in alcune chiese cattoliche orientali, non di tradizione bizantina: nello specifico: nella chiesa cattolica di rito copto (patriarcato di Alessandria), nella chiesa cattolica di rito siriano (patriarcato di Antiochia dei Siri), nella chiesa cattolica di rito siriano-orientale malabarese (Arcivescovato maggiore di Ernakulam-Angamaly dei Malabaresi), nella chiesa cattolica di rito siriano-orientale malankarese (Arcivescovato maggiore di Trivandrum dei Malankaresi).

Nella chiesa cattolica etiopica di rito copto (Metropoli *sui iuris* di Addis Abeba dal 1961), nella chiesa cattolica eritrea di rito copto (Metropoli *sui iuris* di Asmara dal 2015) sono ammessi sacerdoti già sposati solo in caso di loro conversione al cattolicesimo, se validamente ordinati nelle chiese non cattoliche dello stesso rito. Devono, invece, essere celibi gli ordinandi sacerdoti e quei diaconi che intendano accedere al presbiterato.

Nelle altre chiese cattoliche *sui iuris* di tradizione bizantina, siriana⁴, armena⁵ o caldea⁶, è, invece, possibile l'ordinazione di uomini sposati ai sensi del prescritto del can. 758, § 3, del *CCEO* che recita: “A riguardo dell'ammissione agli ordini sacri dei coniugati si osservi il diritto particolare della propria chiesa *sui iuris* e le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica”.

Potranno, però, essere consacrati vescovi, solo i sacerdoti non coniugati.

A questo si aggiunge il prescritto del can. 247, § 2, *CCEO* relativo all'obbligo del celibato per il proto-sincello (vicario generale) e per i sincelli

⁴ Patriarcato di Antiochia dei Maroniti, con fedeli presenti in tutto il Medio Oriente.

⁵ Patriarcato di Cilicia degli Armeni con fedeli in Libano, Iran, Iraq, Egitto, Siria, Turchia, Israele, Palestina, Italia e Occidente.

⁶ Patriarcato di Babilonia dei Caldei con fedeli in Iraq, Iran, Libano, Egitto, Siria, Turchia e USA.



(vicari vescovili), salvo quanto disposto nel diritto particolare di ciascuna chiesa *sui iuris*⁷.

Queste chiese *sui iuris* di tradizione bizantina sono:

-Patriarcato di Antiochia dei Melchiti con fedeli in Siria, Libano, Israele, Palestina, Giordania, Iraq, Egitto e nella diaspora in Occidente.

-Arcivescovato maggiore di Kyiv-Halyč degli Ucraini,

-Arcivescovato maggiore di Făgăraș și Alba Iulia per i Romeni greco-cattolici,

-Metropoli di Pittsburg in USA dei bizantini ruteni cui si aggiunge l'Eparchia Mukačevo, in Ucraina,

-Metropoli di Hajdúdorog per i fedeli ungheresi (dal 2015),

-Metropoli di Prešov per fedeli slovacchi (dal 2008)⁸

Altre chiese minori nell'Europa orientale e in Italia (due eparchie bizantino-albanesi⁹ e un monastero esarchico bizantino-greco) sono per lo più subordinate a gerarchie latine¹⁰.

3 - Le norme speciali relative al clero cattolico orientale sposato, in Occidente

Nel passato, norme speciali istituite dalla Santa Sede proibivano l'esercizio del sacerdozio da parte di chierici uxorati orientali nelle regioni occidentali, in specie in America, in cui si verificò - verso la fine dell'Ottocento - una consistente immigrazione di cattolici orientali, regioni nelle quali i cattolici, già residenti, conoscevano solo la disciplina latina; sarebbe stato motivo di scandalo vedere sacerdoti cattolici con mogli e famiglie.

Ricordo che la presenza di sacerdoti coniugati di rito bizantino

⁷ Nella chiesa greco-cattolica di rito bizantino-ucraino il diritto particolare non prevede l'obbligo del celibato, **J. ANDRIJISYN**, *Il diritto particolare della Chiesa "sui iuris", i problemi e le prospettive per la Chiesa greco cattolica ucraina*, in S. AGRESTINI, D. CECCARELLI MOROLLI (a cura di), *Ius ecclesiarum vehiculum caritatis*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2004, p. 647.

⁸ Su queste chiese cfr. **V. PARLATO**, *Concetto e status di Ecclesia sui iuris, rito, struttura ecclesiale, pluralità di tipologie*, in *Nicolaus, Rivista di Teologia ecumenico-patristica*, 2, 2008, pp. 140-143.

⁹ **L. LAMACCHIA**, *La chiesa italo albanese come chiesa sui iuris: una questione aperta*, in *Nicolaus, Rivista di Teologia ecumenico-patristica*, 1, 2008, p. 178.

¹⁰ **P. SZABÓ**, *Osservazioni intorno allo stato giuridico della chiesa greco cattolica d'Ungheria. Figure codiciali e particolarità locali*, in *Folia Canonica*, 4 (2001), p. 106 s.



ruteno negli USA fu ampiamente contestata nel XIX e XX secolo.¹¹

La *ratio* della norma stava nel presunto *gravissimum scandalum* provocato dalla presenza di sacerdoti sposati in zone abitate per lo più da fedeli cattolici di rito latino.

Oggi la normativa è cambiata. Dal 14 giugno 2014, i rispettivi eparchi e ordinari possono "consentire il servizio pastorale del clero uxurato orientale anche fuori dei territori orientali tradizionali" e possono ordinare uomini sposati appartenenti alle proprie circoscrizioni ecclesiastiche. Nei Paesi dove mancano simili strutture (per esempio, l'Italia), tutto è rimesso alla valutazione della Santa Sede.

La Congregazione per le Chiese orientali ha reso pubbliche le disposizioni approvate da papa Francesco che di fatto liberalizzano l'ordinazione e l'attività pastorale di preti sposati delle Chiese cattoliche orientali anche al di fuori dei loro territori tradizionali. E cioè non più solo in Medio Oriente e nell'Europa dell'Est, ma dappertutto¹².

¹¹ **F. MARTI**, *I ruteni negli Stati Uniti, Santa Sede e mobilità umana tra ottocento e novecento*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 217. La chiesa rutena oggi consiste in una Metropoli dei bizantini ruteni (Pittsburgh USA) cui si aggiunge una Eparchia *sui iuris* e un esarcato apostolico nella Rutenia sub carpatica (Ucraina); cfr. **V. PARLATO**, *Concetto e status di Ecclesia sui iuris, rito, struttura ecclesiale, pluralità di tipologie*, in *Nicolaus, Rivista di Teologia ecumenico-patristica*, 2, 2008, pp. 141 e 156.

¹² Questa libertà di circolazione era precedentemente impedita in virtù di una storica opposizione delle gerarchie cattoliche latine, soprattutto delle Americhe, ma anche dell'Europa occidentale, secondo le quali la presenza nei loro territori di preti sposati di rito orientale avrebbe recato "*gravissimum scandalum*" ai fedeli. Alcune dispense a questo sbarramento erano state già concesse "in casi concreti ed eccezionali" a partire dal 2008. Attualmente la possibile presenza e attività pastorale di preti di riti orientali sposati è prevista e disciplinata dalla Congregazione per le Chiese orientali in un documento intitolato "*Pontificia praecepta de clero uxurato orientali*" del 14 giugno 2014, in *AAS*, 106 (2014), pp. 496-499.

Il documento è firmato dal prefetto del dicastero, il cardinale Leonardo Sandri. Esso ricorda: "La problematica del ministero dei sacerdoti uxorati fuori dei tradizionali territori orientali risale agli ultimi decenni del XIX secolo, specialmente a partire dal 1880, quando migliaia di cattolici ruteni emigrarono dalle regioni sub-carpatiche, nonché dall'Ucraina dell'ovest, negli Stati Uniti d'America".

E ancora: "La presenza dei rispettivi ministri uxorati suscitò la protesta dei vescovi latini, secondo i quali tale presenza avrebbe provocato un '*gravissimum scandalum*' presso i fedeli latini. Perciò la congregazione di Propaganda Fide con decreto del 1 ottobre 1890 proibì al clero ruteno uxurato di risiedere negli USA".

Questo divieto fu poi esteso ad altre Chiese orientali e a territori al di fuori delle Americhe e dell'Europa.

Tra l'altro con la conseguenza - osserva il documento - che "privati dei ministri del loro proprio rito, un numero stimato a circa 200 mila fedeli ruteni passò all'ortodossia". Cfr. **A.**



4 - Le norme speciali relative all'ordinazione di pastori protestati convertitisi al cattolicesimo

A cominciare però dal 1951, al tempo di papa Pio XII, si concesse a ex pastori sposati di provenienza luterana, calvinista e anglicana, che divenivano cattolici, di essere ordinati sacerdoti nella chiesa latina e di continuare la vita normale coniugale. Nella citata enciclica *Sacerdotalis caelibatus* del 24 giugno 1967¹³, papa Paolo VI ha accennato all'esistenza di questi casi, scrivendo:

"Da un lato, rimane confermata la legge che richiede la scelta libera e perpetua del celibato in coloro che sono ammessi agli ordini sacri, dall'altro, potrà essere consentito lo studio delle particolari condizioni di ministri sacri coniugati, appartenenti a Chiese o a comunità cristiane tuttora divise dalla comunione cattolica, i quali, desiderando di aderire alla pienezza di tale comunione e di esercitarvi il sacro ministero, fossero ammessi alle funzioni sacerdotali"

Come si vede un'apertura limitatissima, ma per sempre un'apertura, la cui *ratio* va ricercata nella volontà di favorire la conversione alla fede cattolica dei singoli e anche di alcuni loro fedeli. Più innovativa la Costituzione Apostolica *Anglicanorum Coetibus*, del 4 novembre del 2009, di papa Benedetto XVI¹⁴, nella quale si stabilì, da un lato, che negli Ordinariati, previsti per i fedeli anglicani che si convertissero al cattolicesimo, si valutassero positivamente le tradizioni spirituali e pastorali della Chiesa d'Inghilterra, dall'altro si chiariva che questi ordinariati sono retti dalle norme del diritto universale¹⁵ e da norme specifiche che non hanno riferimento al vigente diritto della Comunione anglicana, se non come causa di deroga alla disciplina generale, come norma transitorie e come tale si presenta quanto scritto al punto VI, § 2

"[L'Ordinario latino del luogo] Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can. 277, § 1 [*c.i.c.*] di ammettere caso per caso

TANASIYCHUK, "Pontificia praecepta de clero uxorato orientali" e la questione del celibato presso le chiese orientali cattoliche, in *Prawo Kanoniczne*, 58 (2015), nr 4, pp. 155-173.

¹³ In AAS, 59 (1967), pp. 657-697.

¹⁴ In AAS, 101 (2009), pp. 985-990.

¹⁵ Da intendersi il diritto canonico della chiesa latina, cui si fa espresso riferimento al punto VI, § 2, a proposito del celibato clericale; l'ammissione all'*ordo sacer* di uomini sposati sarà una deroga alla norma generale, possibile per i sacerdoti, mai per i vescovi; nessun riferimento alla normativa sulla possibilità di clero coniugato previsto dal diritto canonico orientale.



all'Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede"¹⁶.

La *ratio* della normativa è indicata nella stessa costituzione al punto VI. Al fine di favorire l'adesione non solo di singoli, ma di gruppi strutturati, al cattolicesimo è stata prevista anche la possibilità che i fedeli possano conservare i loro pastori; così vengono considerati candidati alla ricezione degli ordini sacri i diaconi, i presbiteri e i vescovi, tali nella chiesa anglicana, ammettendo al presbiterato, non all'episcopato, anche persone coniugate.

L'art. 11, § 1, delle *Norme complementari* recita:

“un Vescovo già anglicano e coniugato è eleggibile a essere nominato ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita nell'Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale"¹⁷.

Questo è un *escamotage* per consentire a un vescovo anglicano di continuare a essere a capo del proprio gregge nella chiesa romano-cattolica, pur solo come presbitero, ma in possesso della potestà di giurisdizione quasi-episcopale come avviene per tutti quei prelati che senza essere vescovi reggono porzioni del popolo di Dio, con potestà ordinaria vicaria *Romani Pontificis*¹⁸.

In tutti i casi, sopra ricordati, si tratta o di situazioni personali dovute al diritto di chiese cattoliche di riti orientali, situazioni che oggi non vengono ritenute di potenziale scandalo per i fedeli di rito latino, o di valutazioni d'ordine pastorale tendenti a favorire l'adesione alla Chiesa romano-cattolica di pastori sposati; non siamo, invece, di fronte a fattispecie legate a realtà territoriali in territori propri della chiesa cattolica di rito latino.

¹⁶ Sulla *Costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus* cfr. **V. PARLATO**, *Note sulla Costituzione apostolica Anglicanorum Coetibus*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2010; **V. PARLATO**, *Cattolicesimo e ortodossia alla prova, Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto nella realtà sociale odierna, Saggi*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 223-224; cfr. *Norme Complementari alla Costituzione Apostolica "Anglicanorum coetibus"* della Congregazione per la Dottrina della Fede, 9 aprile 2019.

¹⁷ Un recente saggio di **S. TROIANOS**, *Le célibat épiscopal dans la 'civitas augescens'*, in J. SONDEL, J. RESZCZYNSKI, P. ŚCISLICKI (a cura di), *Roman law as formative of modern legal system, Studies in honour of W. Litewski*, II, Jagiellonian University, Kraków, 2003, p. 185 s., mette in evidenza che nei primi secoli c'erano vescovi sposati, che la norma sul celibato episcopale trova applicazione con la legislazione giustiniana, e che da allora le consorti di soggetti ordinati vescovi dovevano entrare in monastero.

¹⁸ **V. PARLATO**, *Cattolicesimo e ortodossia*, cit., pp. 226-227.



5 - La normativa della Chiesa antica

La disciplina della Chiesa antica può essere appresa dalle norme di antichi concili ecumenici o particolari, quasi tutti celebrati in Oriente, sotto l'egida imperiale, ma recepiti anche in Occidente. Il concilio tenuto a Costantinopoli nel 791, concilio Quinsesto o Trullano, celebrato nella sala con soffitto a trullo nel palazzo imperiale, riassume tutta la normativa precedente, quasi un testo unico, del diritto canonico sicuramente vigente nell'Impero bizantino, ma anche noto, e in gran parte accettato, anche in Occidente¹⁹.

Il Concilio Trullano del 691 è di importanza primaria per i fedeli di rito bizantino, per i quali i suoi canoni hanno "il valore di interpretazione autentica o di autorevole aggiornamento nei confronti della normativa precedente".

Il can. XIII recita:

“Siccome abbiamo saputo che nella Chiesa di Roma è stato stabilito come regola che i candidati prima di ricevere l'ordinazione diaconale o presbiterale promettono pubblicamente di non avere più rapporti con le loro spose, noi, conformandoci all'antica regola della stretta osservanza della disciplina apostolica, vogliamo che i matrimoni legittimi degli uomini consacrati a Dio restino in vigore anche in futuro, senza sciogliere il vincolo che li unisce alle proprie mogli e neanche privarli dei rapporti mutui nei tempi convenienti. Di conseguenza, se qualcuno è giudicato degno di essere ordinato suddiacono, diacono o presbitero ordiniamo che non gli sia impedito di essere promosso a quel grado col pretesto di avere una sposa legittima”²⁰.

Come si deduce a Roma si ordinavano uomini già coniugati, purché promettessero di non avere più rapporti con la legittima sposa.

Il concilio esclude l'ordinazione come vescovo, presbitero o diacono di chi, dopo il battesimo, sia sposato due volte o che si sia sposato dopo l'ordinazione. (canone III). Mentre permette il matrimonio prima dell'ordinazione sub-diaconale, diaconale e presbiterale, ne riafferma il divieto dopo l'ordinazione (canone VI)²¹.

¹⁹ **D. SALACHAS**, *Il diritto canonico delle Chiese orientali nel primo millennio, Confronti con il diritto canonico attuale delle Chiese orientali cattoliche: CCEO*, Ed. Dehoniane, Roma, 1997, pp. 13-15.

²⁰ I testi del concilio Trullano sono richiamati da **D. SALACHAS**, *Il diritto*, cit., p. 159.

²¹ **D. SALACHAS**, *Il diritto*, cit., p. 257.



Da tutto il contesto della normativa del Trullano risulta chiaramente che il matrimonio non costituisce un'irregolarità canonica per ricevere gli ordini sacri; è solo dopo l'ordinazione si crea l'impedimento matrimoniale.

L'impedimento dell'ordine sacro fu sancito anche dalla Novella III dell'imperatore Leone VI, il Filosofo, inizi X secolo, abrogando ogni consuetudine contraria.²² Al canone XII s'impone l'obbligo del celibato per i vescovi e si conferma l'impedimento matrimoniale dopo la sacra ordinazione²³.

6 - La disciplina delle Chiese ortodosse

Si indicarono con il termine *ortodosse* le chiese della tradizione bizantina, prive della comunione con la chiesa di Roma, ma fedeli ai dogmi stabiliti nei primi sette concili ecumenici.

In queste Chiese è previsto il clero uxorato, ma non è ammesso il matrimonio dopo l'ordinazione, nemmeno se un chierico sposato prima dell'ordinazione rimanesse vedovo; né è ammessa l'ordinazione di un uomo sposato più di una volta o che abbia sposato una vedova o una divorziata.

Nell'Oriente è sorta la tradizione del matrimonio obbligatorio prima dell'ordinazione per i chierici, con eccezione di quelli che si fanno monaci; solo tra questi ultimi si scelgono coloro che potranno essere consacrati vescovi.

²² D. SALACHAS, *Il diritto*, cit., p. 259.

²³ D. SALACHAS, *Il diritto*, cit., p. 259.